



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N.	<b>1219</b>
del	<b>14 SET. 2020</b>

**OGGETTO: Giudice di Pace di Corato, Altamura e Tribunale di Bari – distinti atti di citazione notificati c/ASL BA. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore della Struttura Burocratico – avv. Edvige Trotta - Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO CHE**

- con distinti atti di citazione notificati nei confronti della ASL BA sono stati promossi vari giudizi innanzi al Giudice di Pace di Corato e Altamura ed innanzi al Tribunale di Bari, tutti aventi ad oggetto richieste di condanna della convenuta Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni causati da randagismo, con vittoria di spese ed onorari, come di seguito specificati:

- 1) fasc. n. 849/2019: Giudice di Pace di Corato – sig. P.V. atto di citazione notificato c/ ASL BA il 14.05.2020, valore controversia € 4.999,99 - danni da randagismo;

- 2) fasc. n. 757/2019: Giudice di Pace di Altamura – sig. C.D. atto di citazione notificato c/ASL BA il 14.01.2020, valore controversia € 1.600,64 - danni da randagismo;
- 3) fasc. n. 66/2017: Giudice di Pace di Altamura – sig.ra L.I. atto di citazione notificato c/ASL BA († Comune di Altamura) il 15.04.2020, valore controversia € 5.000,00 - danni da randagismo;
- 4) fasc. n. 45/2018: Tribunale di Bari- sig. D.S. atto di citazione notificato c/ASL BA il 13.05.2020, valore controversia € 9.535,18 - danni da randagismo;

### CONSIDERATO CHE

- la Direzione Strategica ha stabilito di costituire la ASL BA nei giudizi in oggetto e di affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta al legale esterno, avv. Giovanni Lorusso, presente nella "Short List avvocati esterni", sia in ragione della dislocazione territoriale delle controversie in oggetto, sia perché il medesimo professionista è già stato officiato in precedenti giudizi analoghi in qualità di domiciliatario;

- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art.15, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013;

### TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta al predetto legale esterno, ai patti e condizioni di cui alla Convenzione professionale sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante;

Il Funzionario Istruttore dr.ssa Lucia Moliterni 

Il Responsabile del procedimento avv. Claudio Cazzolla 

Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa, di:

- costituire la ASL BA nei giudizi in premessa specificati;
- affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Giovanni Lorusso, C.F. LRSGNN73L02E155T, con studio in Gravina in Puglia (BA), alla via Pasquale Cassese n. 22, (tel. 080.3261847), conferendogli procura speciale;
- stabilire che l'avv. Giovanni Lorusso, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, anche da parte del professionista incaricato, la somma di € 1.200,00, (di cui € 200,00 a fronte di ciascun giudizio dinanzi al Giudice di Pace ed € 600,00 per il giudizio innanzi al Tribunale di Bari), oltre € 48,00 per CPA al 4%, ed €

274,56 per IVA al 22% “se dovuta”, per la complessiva somma di € 1.522,56 al lordo delle ritenute di legge;

- disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con accredito su conto corrente del predetto professionista, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;
  - dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
  - contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 “Onorari e spese legali per resistenza in giudizio” del Bilancio dell'Esercizio Finanziario dell'anno 2020;
  - disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
  - disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 3.441,13 s.e.o. comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
  - trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013;
  - dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi previste dalla vigente normativa.
- Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

fasc.li

n. 849/2019

n.757/2019

n. 66/2017

n. 45/2018

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

ed il **PROFESSIONISTA**

**avv. Giovanni Lorusso**, nato a Gravina in Puglia (BA) il 02.07.1973, C.F. LRSGNN73L02E155T, con studio in Gravina in Puglia (BA), alla via Pasquale Cassese n. 22, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue

### **ART. 1. L'OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei giudizi promossi nei confronti della ASL BA con distinti atti di citazione, per sentire condannare l'Azienda Sanitaria al risarcimento danni causato da randagismo, con vittoria di spese di lite, tutti rispettivamente di seguito specificati:

- 1) fasc. n. 849/2019: Giudice di Pace di Corato – sig. P.V. atto di citazione notificato c/ ASL BA il 14.05.2020, valore controversia € 4.999,99 - danni da randagismo;
- 2) fasc. n. 757/2019: Giudice di Pace di Altamura – sig. C.D. atto di citazione notificato c/ASL BA il 14.01.2020, valore controversia € 1.600,64 - danni da randagismo;
- 3) fasc. n. 66/2017: Giudice di Pace di Altamura – sig.ra L.I. atto di citazione notificato c/ASL BA (+ Comune di Altamura) il 15.04.2020, valore controversia € 5.000,00 - danni da randagismo;
- 4) fasc. n. 45/2018: Tribunale di Bari- sig. D.S. atto di citazione notificato c/ASL BA il 13.05.2020, valore controversia € 9.535,18 - danni da randagismo;

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nei predetti procedimenti.



## ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Individuato il valore delle controversie, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita:

- per i tre giudizi dinanzi al Giudice di Pace in applicazione del D.M. n. 55/2014, così come integrato con le modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore delle predette controversie, compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, determinando così forfettariamente un importo complessivo per ciascun giudizio di € 500,00 (cinquecento/00), comprensivo di rimborso forfettario del 15%, oltre CPA, ed IVA se dovuta.

- per il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari in applicazione del D.M. n. 55/2014, così come integrato con le modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018, con riferimento ai minimi dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, determinando così l'importo complessivo per il giudizio di cui trattasi in € 2.097,50 (duemilanovantasette/50), oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, ed IVA se dovuta, per l'intero giudizio.

In riferimento alle fasi del giudizio innanzi al Tribunale, si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

giudizio TRIBUNALE DI BARI scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00

fase di studio	€ 437,50
fase introduttiva	€ 370,00
fase istruttoria	€ 480,00
fase decisionale	€ 810,00
Totale	€ 2.097,50

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14 e, pertanto, sul compenso per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di  $\frac{1}{4}$  calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "manifestamente diverso da quello presunto", ossia vi sia evidente sproporzione tra il *decisum* e il *petitum*, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di rigetto totale dell'avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del codice civile il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura di € 200,00 oltre CPA, ed IVA se dovuta per ciascun giudizio innanzi al Giudice di Pace e quindi per un totale di € 600,00, ed all'acconto di € 600,00 oltre CPA, ed IVA se dovuta per il giudizio innanzi al Tribunale di Bari, per la somma complessiva di € 1.200,00.

L'effettivo pagamento del compenso di cui alla presente convenzione è subordinato alla attestazione della regolarità contributiva da parte del professionista incaricato.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinata *in toto* ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa con riferimento a ciascun giudizio, previa presentazione di fattura elettronica.

Ad esclusione dei giudizi innanzi al Giudice di pace, per i quali è stato previsto un compenso forfettario nei termini innanzi indicati, in relazione al giudizio innanzi al Tribunale, si considereranno le sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla

riconoscibilità “*in toto*” delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l’acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l’obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l’attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

#### **ART. 4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO**

Il professionista é tenuto all’osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell’attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, con l’accettazione dell’incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell’incarico ed assume l’obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l’Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla S.B.L. della ASL BA l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l’incarico affidato, prevista da norme di legge e dall’ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di comportamento della ASL BA ex deliberazione n. 32 del 31.01.19 pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della predetta convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

#### **ART. 7 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

L.C.S.

**Il Direttore Generale**  
**ASL BA**  
**Dott. Antonio Sanguedolce**

**Avv. Giovanni Lorusso**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

L.C.S.

**Il Direttore Generale**  
**ASL BA**  
**Dott. Antonio Sanguedolce**

**Avv. Giovanni Lorusso**

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli
--	--

Il Segretario  
Romeo Gualtrotti

Il Direttore Generale  
Antonio Sanguedolce

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

0110  
Pubblicazione n. ....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL  
BA in data.....

Bari: 15 SET, 2020

L'Addetto all'Albo Pretorio on line  
.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del  
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti  
di competenza.